

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1) Fonti

Il presente regolamento trova fondamento nell'articolo 11 della Carta dei Valori della Cooperazione e nell'articolo 2 della Dichiarazione di Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, e nella Carta dei Valori della Cooperativa.

Esso inerisce anche nello specifico agli art. 34, 35, 36, 39, 40, 48 dello Statuto della Cooperativa.

2) Principi informativi

Il processo elettorale della G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale ONLUS si fonda sulla libertà delle candidature, espresse attraverso liste elettorali, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure, sui principi di democraticità e pari opportunità, nonché sul ruolo di garanzia di una Commissione, appositamente eletta, che valuta la legittimità delle singole candidature e delle liste proposte da sottoporre al voto dell'assemblea.

3) Nomina e composizione della Commissione di Garanzia

I candidati a ricoprire il ruolo di membri della Commissione sono proposti dal Consiglio di Amministrazione in carica. La Commissione di Garanzia viene eletta dall'Assemblea dei Soci almeno 150 giorni prima dell'Assemblea prevista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

La votazione in Assemblea avviene in modo palese e riguarda la Commissione nella sua interezza.

Sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione in carica, la medesima Assemblea voterà altresì il numero di consiglieri da cui dovrà essere composto il futuro Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata approvazione delle proposte del Consiglio di Amministrazione, la composizione della Commissione di Garanzia e il numero dei consiglieri verranno discussi nell'ambito dell'Assemblea e successivamente posti in votazione.

La Commissione di Garanzia è composta da 5 membri, di cui 2 esterni, 1 scelto tra i membri del Collegio Sindacale e 1 indicato dalla Associazione di Rappresentanza.

I componenti soci della Commissione devono essere soci ininterrottamente della Cooperativa da almeno 5 anni.

I membri devono essere in regola con quanto previsto dall'art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore e dall'art. 2390 C.C. per le incompatibilità ivi previste. I componenti la Commissione sono scelti fra coloro che hanno uno o più dei seguenti requisiti:

- avere ricoperto cariche sociali nella Cooperativa o in società partecipate, aver fatto parte di commissioni di lavoro, o avere ricoperto cariche elettive di chiaro rilievo sociale. In tutti i casi i membri della Commissione devono poter essere riconosciuti come persone in grado di fornire un contributo alla Cooperativa per la loro equità, autonomia di giudizio, dirittura morale
- avere dato in Cooperativa un riconosciuto ed importante contributo per l'attività lavorativa o sociale svolta e per il raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale così come descritti agli art. 3 e 4 dello Statuto della Cooperativa.
- Non possono far parte della Commissione i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.
- È fatto divieto ai componenti la Commissione, di candidarsi all'elezione del Consiglio di Amministrazione.
- I membri della Commissione possono essere rieletti.

4) Compiti e modalità di funzionamento della Commissione di Garanzia

Spetta alla Commissione di Garanzia la determinazione dell'indirizzo, l'attuazione e il controllo di tutte le procedure finalizzate alla presentazione delle liste.

A tal fine la Commissione potrà predisporre la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature.

Spetta ad essa in particolare il compito di verificare il possesso da parte dei candidati e delle liste dei requisiti necessari per la nomina.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché la Commissione, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa disporre di adeguate risorse e degli strumenti organizzativi messi a disposizione dalla cooperativa.

La Commissione di Garanzia resta in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nella prima seduta, la Commissione nomina un Presidente ed un Segretario che provvederà alla verbalizzazione delle riunioni.

Per la regolarità della sua convocazione si osservano le stesse regole che valgono per la convocazione del consiglio di amministrazione.

Le riunioni risultano valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

La Commissione di Garanzia deve provvedere a valutare le liste proposte, sulla base dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Nel caso di non rispondenza ai requisiti previsti, la Commissione di Garanzia invita il socio che ha presentato la lista a effettuare entro 15 giorni le opportune modifiche. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dalla Commissione di Garanzia entro i tempi indicati, la lista decade.

La Commissione di Garanzia deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le liste approvate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci o della prima Assemblea Separata convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione di Garanzia si impegna a divulgare tra i soci adeguate informazioni sulla definitiva composizione delle liste e dei relativi programmi entro 30 giorni dalla data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci o della prima Assemblea Separata convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

5) Modalità di presentazione delle liste

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati complete di tutti i membri da eleggere, nel numero indicato da apposita delibera assembleare, fatti salvi i diritti di rappresentanza di eventuali soci finanziatori di cui all'art. 21 dello statuto. Ogni lista dovrà essere composta da un numero di persone pari al numero di consiglieri da nominare. Ad ogni lista dovranno essere allegati:

- i curricula dei candidati;
- il programma di conduzione della Cooperativa;
- l'indicazione dei membri da proporre come Presidente e Vicepresidente al Consiglio di Amministrazione eletto;
- visura del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti di ciascun candidato;
- autocertificazione da parte di ciascun candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- dichiarazione di aver preso visione e di accettare la Carta dei Valori della Cooperativa;
- dichiarazione di non svolgere ad alcun titolo, né oneroso, né gratuito, attività in qualsiasi modo in concorrenza con la Cooperativa, e/o comunque contrastanti con lo spirito proprio della Cooperativa.

Ogni socio che abbia i requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento può presentare una propria lista.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente può proporre una propria lista.

Le liste dovranno essere presentate per iscritto alla Commissione, 90 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci o della prima Assemblea Separata convocata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La lista presentata dovrà essere corredata da un numero di firme di almeno 50 soci.

Ogni socio può firmare in favore di una sola lista.

6) Criteri di definizione delle liste

Nella definizione delle liste devono essere rispettati i seguenti criteri vincolanti:

- devono essere rappresentati almeno tre degli aggregati territoriali intesi come aree geografiche con particolare riguardo alle zone in cui esistano sedi secondarie o unità locali individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Per ognuno dei tre principali aggregati territoriali deve essere indicato almeno un candidato;
- devono risultare di nuova nomina ad ogni elezione un minimo di un quinto dei consiglieri;
- almeno il 50% dei candidati deve dimostrare di avere esperienza come amministratore di società;
- ogni genere deve essere rappresentato da almeno un terzo dei componenti.

Le percentuali indicate nel presente articolo devono intendersi per difetto.

Nelle liste potrà essere inserito un candidato non socio: tali candidati dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7) Candidature

Qualsiasi socio, iscritto da almeno **tre anni** nel libro soci può far parte di una lista dietro accettazione scritta.

Ogni socio può candidarsi in una sola lista e può sottoscrivere l'adesione a una sola lista.

Per la validità della candidatura è necessario che ciascun candidato goda dei diritti ex art. 2382 c.c., non incorra nelle incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e che possieda gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e/o dallo Statuto della Cooperativa per l'eleggibilità e il mantenimento della carica di consigliere di amministrazione, nonché gli ulteriori requisiti eventualmente e specificamente previsti dall'assemblea dei soci.

È inoltre necessario che i candidati condividano i valori e gli obiettivi che la Cooperativa da sempre persegue così come sintetizzati nella Carta dei Valori e nell'oggetto e scopo sociali contenuti negli art. 3 e 4 dello Statuto, e che il programma presentato sia idoneo e funzionale in tutti i suoi aspetti, sin dalla formazione della lista, al perseguimento e allo sviluppo di tali obiettivi.

È altresì richiesto che i candidati non svolgano attività e/o non ricoprano incarichi in contrasto anche potenziale con l'attività e gli interessi della Cooperativa e/o del movimento cooperativistico nel suo complesso.

Nell'esaminare la validità di ciascuna proposta di candidatura la Commissione dovrà tenere in adeguata considerazione:

- l'esperienza professionale, nonché l'eventuale esperienza come amministratore di cooperative e/o in altri tipi di società e/o in altro organismo del Movimento Cooperativo;
- l'esperienza manageriale maturata in imprese che operano in campi simili a quelli della cooperativa;
- lo svolgimento di attività e/o incarichi di rilievo per conto della Cooperativa, ovvero il coinvolgimento dimostrato nelle iniziative della cooperativa stessa;
- le attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali analoghi a quelli della Cooperativa;
- la sussistenza in ciascun candidato degli specifici requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto o da singole delibere assembleari per la carica di amministratore;

La Commissione dovrà inoltre vagliare il programma allegato da ciascuna lista al fine di verificare che esso non si ponga in contrasto con gli obiettivi propri della Cooperativa e individuati dagli art. 3 e 4 dello Statuto.

Non possono essere candidati alla carica di amministratori, e se già eletti decadono, coloro che ricoprono presso Pubbliche Amministrazioni funzioni elettive e non, con ruoli esecutivi quali, a titolo esemplificativo, Sindaci e Assessori comunali e regionali, Presidenti di Province o Regioni.

Le candidature raccolte nella lista dovranno essere presentate alla commissione elettorale, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Regolamento.

8) Votazione

Le votazioni in Assemblea avverranno con il metodo previsto dall'articolo 36 dello Statuto. Non sono ammessi voti su singoli candidati. Se vi sono più liste, la prima posta ai voti sarà la lista proposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, le altre saranno votate nell'ordine di presentazione. Se nessuna delle liste ottiene la maggioranza assoluta dei voti, le due liste che hanno ottenuto più voti vengono nuovamente messe in votazione e viene eletta la lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti escluso gli astenuti.

9) Proclamazione

I risultati saranno proclamati nel corso dell'Assemblea e riportati nel verbale della stessa.

10) Periodo di validità

Il presente Regolamento viene approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore immediatamente.